CIRCOLARI E LEGGI RIGUARDANTI I TELEGRAMMI E GLI AIRGRAF
da STORIA POSTALE E FILATELIA di A.A. PIGA

REGIO DECRETO N. 5412 DEL 22/12/1869
SPEDIZIONE ED ACCETTAZIONE DEI TELEGRAMMI PER MEZZO DEGLI UFFICI POSTALI

Art. 1 Gli uffici telegrafici del Regno che fanno servizio dei privati accetteranno i telegrammi che pervengono loro per mezzo della posta in lettere affrancate, o raccomandate, o assicurate, secondo i casi, contenenti, o in vaglia postali o in carta moneta, l'ammontare delle tasse.

REGIO DECRETO N. 1146 DEL 17/12/1882
AUTORIZZA LA RISCOSSIONE DELLE TASSE TELEGRAFICHE A MEZZO DI FRANCOBOLLI POSTALI

Art. 1 A cominciare dal 1° gennaio1883, i mittenti dei telegrammi potranno pagare le tasse afferenti i medesimi per mezzo di francobolli postali applicati sul foglio sul quale è scritto il telegramma.
Art. 2 Gli uffici telegrafici non venderanno i francobolli. I mittenti che intenderanno servirsi di francobolli per l'affrancamento dei loro telegrammi dovranno procurarseli ed attaccarli essi stessi sul telegramma.
Art. 3 Le tasse d'ogni telegramma, sia quella principale, sia quella corrispondente a servizi speciali di risposta pagata, collazionamento (sta per raccomandazione N.D.R.) e simili, dovranno essere pagate o completamente in numerario o completamente in francobolli.
Art. 4 A comodità del pubblico saranno, nelle città principali, stabilite delle buche o cassette per depositarvi i telegrammi affrancati con i francobolli.
Art. 5 I telegrammi insufficientemente affrancati con francobolli, che venissero trovati nelle cassette, non saranno trasmessi.

REGIO DECRETO N. 1260 DEL 7/6/1923

Art. 1 A cominciare dal 1° luglio 1923 è soppressa la facoltà concessa al pubblico col R. decreto 17 dicembre 1882 n. 1146, di effettuare il pagamento delle tasse telegrafiche per mezzo di francobolli postali applicati sui telegrammi.
Art. 2 Il governo potrà rendere obbligatorio il pagamento delle tasse telegrafiche a mezzo di francobolli postali, nelle località servite da uffici speciali, quando ciò sia necessario per semplificazione contabile.

DIREZIONE PROVINCIALE DI FORLI' – CIRCOLARE N. 34 del 1-7-1944
Nr. 309/I = FORMULA PER POSTA CIVILE DA CAMPO

Con effetto immediato si dispone che sui telegrammi diretti ad Uffici della Posta Civile o della Posta da Campo, quando si desidera usare la formula abbreviata, sia così indicata: "**Per la Posta civile P.C.**" seguita dal rispettivo numero – "**Per la Posta da campo P.D.C.**" seguita dal numero. Per i telegrammi per l'estero, le stesse formule devono essere precedute dalla parola "ITALIA".

BOLLETTINO PP.TT. N.3 DEL 1-9-1944
§51 - SITUAZIONE SERVIZI POSTELEGRAFONICI (Circolare n. 3 del 1° settembre 1944) - *servizio di corrispondenza civile per l'interno - posta aerea - corrispondenza civile per l'estero -*

corrispondenza per i prigionieri di guerra - scambio di notizie con il territorio occupato dal nemico - comunicazioni postali tra civili e truppe alleate – Servizio telegrafico.

Allo scopo di rendere note le principali norme che regolano il funzionamento dei più importanti servizi postelegrafonici, si ritiene opportuno riassumere la situazione dettagliata dei servizi stessi alla data del 31 agosto c. a.. Le disposizioni che seguono modificano, in quanto siano diverse, quelle precedentemente emanate.

B) SERVIZIO TELEGRAFICO ESTENSIONE DEL SERVIZIO.

1. – Il servizio telegrafico è ammesso, a rischio dei mittenti, nel Lazio per la sola Città di Roma, nella Campania, nelle Puglie (eccetto la provincia di Foggia), nella Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Nell'allegato A sono indicati gli uffici telegrafici e fonotelegrafici delle varie provincie finora attivati al servizio telegrafico.
I posti telefonici pubblici non sono autorizzati all'accettazione dei telegrammi, ne è consentita la trasmissione fonica dei telegrammi.
Negli uffici principali in sede di capoluogo di provincia l'orario di accettazione è limitato dalle ore 8 alle ore 22.
Nell'esecuzione del servizio devono essere osservate le norme dei seguenti articoli, nonché quelle delle " *Istruzioni sul sevizio dei telegrammi e marconigrammi* " e della *" Tariffa telegrafica "* in quanto non sia qui disposto.

I. - SERVIZIO PER L'INTERNO
TELEGRAMMI DI STATO DELLE AUTORITA' ITALIANE TELEGRAMMI E AVVISI DI SERVIZIO

2. – I telegrammi di stato delle Autorità italiane, compresi i telegrammi di servizio spediti dalla Direzione Generale P. T. e delle Direzioni provinciali P. T., sono ammessi senza restrizioni, sia come ordinari sia come urgenti, e tanto in linguaggio chiaro quanto in linguaggio segreto, e non sono soggetti a censura. A richiesta degli Alleati possono essere sottoposti a controllo, allo scopo di verificare il loro carattere ufficiale.
I telegrammi di servizio spediti dagli Uffici telegrafici e gli avvisi di servizio (tassati o in franchigia) riguardanti l'esecuzione del servizio telegrafico, sono consentiti solo in linguaggio chiaro. Tuttavia detti telegrammi e avvisi di servizio originari dalle varie città sedi di Uffici di censura, possono avere corso anche in linguaggio segreto, previo visto di detti Uffici di censura, ai quali per il controllo occorre fornire il codice adoperato.

BOLLETTINO PP.TT. N. 9 DEL 1/12/1944
B) SERVIZIO TELEGRAFICO

1. - Il servizio telegrafico è ammesso nel Lazio, nell'Umbria (sola provincia di Terni), nelle Marche (sole provincie di Ascoli Piceno e Macerata), negli Abruzzi e Molise, nella Campania, nelle Puglie, nella Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna.
Nell'allegato B sono indicati gli uffici telegrafici e fonotelegrafici delle varie provincie finora attivati al servizio telegrafico.
I posti telefonici pubblici non sono autorizzati all'accettazione dei telegrammi, né è consentita la trasmissione fonica dei telegrammi.
Negli uffici principali in sede di capoluogo di provincia l'orario di accettazione è limitato dalle ore 8 alle ore 22.
Nell'esecuzione del servizio devono essere osservate le norme dei seguenti articoli, nonché quelle

delle “Istruzioni sul servizio dei telegrammi e marconigrammi” e della “Tariffa telegrafica” in quanto non sia qui disposto.

I. - SERVIZIO PER L’INTERNO

Telegrammi di Stato delle Autorità italiane – Telegrammi di servizio.

2. - I telegrammi di Stato delle Autorità italiane, compresi i telegrammi di servizio spediti dalla Direzione Generale P. T. e dalle Direzioni provinciali P. T., sono ammessi senza restrizioni, sia come ordinari sia come urgenti, tanto in linguaggio chiaro quanto in linguaggio segreto, e non sono soggetti a censura. A richiesta degli Alleati possono essere sottoposti a controllo, allo scopo di verificare il loro carattere ufficiale.
I telegrammi di servizio spediti dagli Uffici telegrafici e gli avvisi di servizio, tassati o in franchigia, riguardanti l’esecuzione del servizio telegrafico, non sono soggetti a censura – ammenochè gli uffici di censura della giurisdizione non abbiano disposto diversamente - ma sono consentiti solo in linguaggio chiaro. Tuttavia detti telegrammi originari dalle città sedi di Uffici di censura, possono avere corso anche in linguaggio segreto, previo visto di detti Uffici.
Telegrammi di grande importanza e urgenza aventi contenuto relativo ad azioni di Governo, e che non facciano riferimento a persone, possono essere inoltrati anche per le provincie liberate non indicate all’art. 1. tramite la Commissione alleata. Le Autorità mittenti devono preferibilmente provvedere all’inoltro per il tramite dei loro Ministeri; qualora insistano per l’accettazione presso gli uffici, questi li accettano e li inoltrano all’Ispettorato Generale del traffico T. e Rt.
3. - I telegrammi di Stato a pagamento (Ufficiali) di cui al precedente articolo, ordinari o urgenti, sono accettati con le tariffe indicate nell’allegato A.

Telegrammi di stato delle Autorità Alleate

4. - Hanno corso sulla rete dell’Amministrazione P. T. nel territorio specificato all’art, 1, i telegrammi di Stato scambiati tra i vari Comandi della Commissione Alleata in Italia.
Detti telegrammi, ordinari o urgenti, e redatti tanto in linguaggio chiaro quanto in linguaggio segreto, sono presentati dai Comandi mittenti direttamente agli Uffici dell’Amministrazione P. T. I telegrammi in arrivo devono essere recapitati a mezzo dei fattorini dell’Amministrazione P. T.
5. - I telegrammi di cui al precedente articolo devono essere accettati su bollettario mod. 134, senza il pagamento delle relative tasse. A ogni fine mese ciascuna Direzione provinciale comunicherà all’Ispettorato Generale del Traffico T. e Rt. (Divisione III), il numero globale dei telegrammi accettati, e l’importo complessivo delle relative tasse, calcolate in base alla tariffa interna (vedasi allegato A).
La segnalazione deve essere effettuata anche se negativa.

Telegrammi di Stato delle Autorità diplomatiche e consolari dei Paesi neutri residenti in Italia.

6. - I telegrammi suddetti sono egualmente ammessi – con le tariffe indicate nell’allegato A – senza restrizioni, sia come ordinari sia come urgenti, e possono essere redatti tanto in linguaggio chiaro quanto in linguaggio segreto. Però se redatti in linguaggio segreto i telegrammi stessi sono sottoposti a censura.

Telegrammi privati

7. - I telegrammi privati e i vaglia telegrafici – da chiunque spediti – eccetto dagli appartenenti alle Forze Armate Alleate – sono ammessi soltanto con la qualifica di telegrammi urgenti (l’indicazione = D = nell’indirizzo va computata fra le parole del dispaccio ma non tassata); e sono accettati con le tariffe indicate nell’allegato A.

Non sono quindi consentiti i telegrammi e i vaglia telegrafici ordinari, ne altre categorie di telegrammi privati.
8. - Nei telegrammi privati urgenti suddetti non sono eccezionalmente ammessi i servizi speciali del "Fermo Posta" (= GP = e = GPR =), del "Fermo Telegrafo" (= TR =), e dell'avviso di ricevimento telegrafico o postale (= PC =).

BOLLETTINO PP.TT. N.4 del 16/2/1945
§53 - RIPRISTINO DEL SERVIZIO TELEGRAFICO CON LA PROVINCIA DI SIENA

E' ripristinato il servizio telegrafico con la provincia di Siena, alle stesse condizioni delle altre località dell'Italia liberata.

BOLLETTINO PP.TT. N.5 del 1-3-45
§68 - RIAPERTURA DI UFFICI TELEGRAFICI

Sono stati riattivati al servizio telegrafico gli uffici di Scauri di Pantelleria (Trapani), Lampedusa e Linosa (Agrigento). Sono consentiti per le suddette località solo i telegrammi di Stato.

§69 - TELEGRAMMI DA E PER IL PERSONALE IMBARCATO SULLE RR. NAVI

Con riferimento al § 37 del Bollettino, parte 2a (e § 26 della parte 3a) del corrente anno, si avverte che gli uffici devono anche accettare indicando d'ufficio quale provenienza "Italiamare" i telegrammi spediti da personale imbarcato sulle Regie Navi, purchè rechino l'indicazione, mediante timbro, "verificato per censura" seguito da un numero, pure a timbro, appostovi dall'Ufficiale addetto al controllo a bordo della nave cui il mittente è imbarcato, nonché dalla firma dell'Ufficiale stesso.
Sui telegrammi diretti al personale imbarcato sulle RR. Navi l'indicazione "Marinapost Napoli" che i mittenti appongono nell'indirizzo, dopo il nome e cognome del destinatario e il nome della R. Nave, deve essere contata e tassata per due parole.

DIREZIONE PROVINCIALE POSTE E TELEGRAFI DI UDINE
CIRCOLARE N. 30 Udine 24/7/1945

n. 9928 – SERVIZIO TELEGRAFICO – TELEGRAMMI URGENTISSIMI

Sono ammessi con tutti i capoluoghi di provincia dell'Italia Centro-Meridionale (meno Apuania e Pesaro) e con le seguenti città dell'Alta Italia: ALESSANDRIA – AOSTA – ASTI – BERGAMO – BOLOGNA – BRESCIA – COMO – CREMONA – CUNEO – FERRARA – FORLI' – GENOVA – IMPERIA – LA SPEZIA – MANTOVA – MILANO – NOVARA – PADOVA – PAVIA – ROVIGO – SAVONA – TORINO – TREVISO – UDINE – VARESE – VENEZIA – VERCELLI – VICENZA.

DIREZIONE PROVINCIALE POSTE E TELEGRAFI DI UDINE
CICOLARE n. 33 Udine 2/8/1945

n. 10072 – TELEGRAMMI FERMO POSTA E FERMO TELEGRAFO (GP – TR)
Non sono ammessi né nel traffico interno né in quello con l'estero.

n. 10178 - TELEGRAMMI A TARIFFA ORDINARIA

In eccezione a quanto disposto in precedenza si avverte che nell'Italia Settentrionale i telegrammi privati possono aver corso a tariffa ordinaria. Si richiama l'attenzione degli uffici su tale importantissima norma da portarsi a conoscenza del pubblico mediante avviso esposto nella sala di accettazione telegrammi.

n. 10073 - TELEGRAMMI PER LE PROVINCIA DI TRIESTE – GORIZIA E POLA – TELEGRAMMI URGENTISSIMI

Il servizio telegrafico con queste province sotto controllo alleato è riattivato.
Con Pola e Trieste è anche ammesso il servizio dei telegrammi urgentissimi.

n. 10078 - RADIOTELEGRAMMI

La tariffa in franchi oro dei telegrammi per i paesi sottoindicati per via Italo-radio è variata come appresso:

	Ord.	**Diff.**	**Lett.**
ALASKA	2.54	1.32	0.88
PUERTORICO	2.08	1.04	0.695
GUAM (Isole Marianne)	2.59	1.35	0.90
HAWAY (Isole) Uffici Isola Oahu	1.87	0.99	0.655
Uff. Isola Kauai, Lamai, Maui, Molokai	2.65	1.38	0.915
Uff. Isola Midwai	2.44	1.27	0.045

Facciasi le opportune modificazioni a pag. 392 – 393 Bollettino n. 10 parte seconda corr. Anno e pag. 227 – 228 parte terza.
Si richiama infine l'obbligo in tutti i telegrammi sia interni che internazionali della firma completa (cognome e nome) in difetto di che non hanno corso.

BOLLETTINO PP. TT. N. 16 del16-8-45
§264 - SERVIZIO AEROGRAFICO

419872-IV. – Col 31 luglio ha avuto termine il servizio postale xerografico usato per le comunicazioni epistolari fra la Gran Bretagna e le truppe inglesi d'oltre mare, nonché frà i prigionieri di guerra cooperatori italiani in Gran Bretagna e le rispettive famiglie in Italia.
Gli uffici terranno presente quanto precede per rispondere alle domande che fossero eventualmente ad essi rivolte da parte delle persone che hanno finora usufruito della facilitazione di cui trattasi.

BOLLETTINO PP.TT. N. 19 del 1-10-45
§336 - USO ECCESSIVO DI TELEGRAMMI DI STATO E DI SERVIZIO.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha interessato tutte le Amministrazioni statali a non fare uso eccessivo di telegrammi e le ha invitate ad evitare di spedire, come ora avviene, telegrammi o circolari telegrafiche per comunicare notizie di nessuna urgenza e talora anche di scarso interesse e con stile tuttaltro che conciso.
Gli Uffici dovranno accettare senza eccezioni i telegrammi di Stato od ufficiali; ma nell'inviare la contabilità mensile segnaleranno alla propria Direzione quei telegrammi che a loro sembrino in contrasto con le disposizioni predette.
Tutti gli uffici dovranno limitare l'uso dei telegrammi di servizio ai soli casi in cui l'urgenza della comunicazione è tale che l'invio per posta sarebbe sicuramente dannoso e nei casi in cui il loro invio è tassativamente prescritto dalle norme vigenti; le Direzioni provinciali dovranno addebitare

al responsabile le tasse dei telegrammi di servizio indebitamente spediti.

DIREZIONE PROVINCIALE POSTE E TELEGRAFI DI UDINE
CIRCOLARE N. 64 Udine 16/10/1945

n.13813/530 – TELEGRAMMI PER L'ERITREA E L'ETIOPIA

Sono riammessi con effetto immediato per via Italradio (la cui indicazione è obbligatoria) e con le tasse in franchi oro sottosegnati i telegrammi per tutti gli uffici dell'Eritrea e per quelli dell'Etiopia limitatamente agli uffici di Adis Abeba – Dessiè e Djimma.

(Gimma) - Telegr. ordinari franchi oro 1.90 " differiti "
" 0.95

" lettera (N.L.T.) " 0.635

I detti telegrammi sono ammessi nelle lingue inglese o francese, non italiana, e posson contenere solo notizie d'indole familiare se diretti in Etiopia, di qualsiasi genere se diretti in Eritrea.

BOLLETTINO P.T. N.23 del 1-12-1945
§389- ESENZIONE DALLE TASSE POSTALI: UFFICI PROVINCIALI DI ASSISTENZA POSTBELLICA

Al carteggio ufficiale degli Uffici provinciali di assistenza post-bellica compete l'esenzione dalle tasse postali nei limiti degli articoli dal 48 al 53 del vigente Codice postale e delle telecomunicazioni, quali organi a completo carico del bilancio dello Stato.
Per la corrispondenza telegrafica e consentita invece la spedizione di telegrammi di stato a pagamento differito.